

Riforme istituzionali italiane nello spirito della Costituzione

Si era nel 1973 quando un'effimera rivista aprì una discussione, cui parteciparono eminenti studiosi e politici, sulle riforme istituzionali, o meglio sulle revisioni dell'assetto costituzionale del nostro Paese.

Sino ad allora il dibattito si era per lo più incentrato sulle modalità di migliore e più rapida attuazione del dettato costituzionale, rimasto inattuato per molti anni quanto a sue parti anche molto importanti, una per tutte la vicenda delle regioni ad autonomia ordinaria.

Dal 1973 (almeno, qualche avvisaglia vi era stata negli anni precedenti, a partire dal convegno di Dottrina dello Stato organizzato da Giorgio Balladore Pallieri nel 1966) si può datare dunque una discussione che ha sempre visto intrecciarsi strategie politiche di parte con proposte di revisione costituzionale, a partire da quella forse più celebre e che per tanto tempo ha continuato e forse continua a esercitare influenza sugli aspiranti riformatori, cioè la proposta di cosiddetta "grande riforma" lanciata alla fine degli anni Settanta dall'allora segretario del partito socialista italiano. Proprio questo intreccio tra strategie di partito e proposte di riforma spiega perché ben raramente il tema della revisione costituzionale sia stato posto in modo corretto, cercando cioè di correlare adeguatamente cause ed effetti e individuando con attenzione le cause delle disfunzioni riscontrate nel funzionamento dei pubblici poteri, finendo così spesso per imputare alla Costituzione della Repubblica disfunzioni più propriamente e prevalentemente derivanti da difetti delle leggi ordinarie specialmente quelle elettorali o dei regolamenti parlamentari, quando non dalla loro interpretazione e dalle relative prassi applicative.

Non ha poi certamente giovato alla chiarezza della discussione pubblica la confusione sovente riscontrabile tra ciò che correttamente spetta alle Camere, in quanto potere costituito, rispetto a quanto esercitabile da un potere costituente che ad esse non appartiene e che troverebbe la propria base nella volontà di riscrittura dai fondamenti della nostra carta costituzionale, rispetto alla quale peraltro sono sembrati non sussistere i presupposti storici e culturali (e ciò spiega anche le scarse fortune dell'idea di una nuova Assemblea costituente, la sola in grado di erigersi, secondo l'opinione prevalente tra studiosi e politici, a rinnovato potere costituente).

A differenza inoltre di quanto avvenuto in altre esperienze costituzionali, nel nostro ordinamento non è accaduto che questo o quel partito o esponente politico siano riusciti a intestarsi vittoriosamente la partita delle riforme, anzi l'unica esperienza di revisione costituzionale ampia approvata dalle Camere, quella del 2005, non ebbe, com'è noto, il conforto del corpo elettorale che la bocciò seccamente nel giugno 2006.

Il richiamato intreccio tra strategie di partito o personali e strategie di revisione costituzionale va tenuto nella debita considerazione anche dalla nostra forza politica, per la sua stessa origine molto attenta alla necessità di riforme della struttura economico-sociale ed amministrativa del nostro Paese e tuttavia ben consapevole che la ponderazione di una proposta volta a migliorare il sistema istituzionale e le relazioni tra cittadini e politica non sia irrilevante nel faticoso svolgersi del nostro passaggio da comitato elettorale a forza politica vera e propria.

La nostra riflessione, che prende avvio oggi e che ha come obiettivo, *rebus sic stantibus*, di presentare Scelta Civica con una propria condivisa e forte proposta all'appuntamento di ottobre,

quando inizierà il lavoro del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali, non può non ispirarsi alle "tavole fondatrici" della nostra intrapresa politica, che riassumerei così: conoscere per decidere, attenzione alle competenze, prevalenza dell'interesse generale del Paese rispetto alle convenienze di parte, nell'assunto (sempre da verificare, ma importante) che, ove la considerazione dell'interesse generale del Paese sia corretta, l'interesse di Scelta Civica coincida con quello.

2. Sempre da quel lontano 1973 la discussione ha sovente visto strettamente connesso il profilo del metodo e delle procedure delle "riforme" con il profilo del merito delle stesse. I collegamenti tra i due profili sono molteplici.

In primo luogo, si è discusso sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 138, della stessa idea di "grande riforma", sottolineandosi, da parte della dottrina costituzionale largamente prevalente, che il modello di revisione che si ricava dall'art. 138 è quello dell'"emendamento", caratteristico della costituzione statunitense e fatto proprio dalle numerose revisioni costituzionali che abbiamo conosciuto nel nostro Paese nei decenni successivi all'entrata in vigore della Costituzione. Sulla scorta di questo orientamento, le revisioni costituzionali dovrebbero essere puntuali. Seguendo il medesimo approccio, si argomenta dall'art. 138 la preferenza per revisioni condivise tra maggioranza e opposizione, esigenza ancora più forte in presenza di sopravvenuti sistemi elettorali maggioritari o con forte premio di maggioranza per la formazione delle Camere, dove alla maggioranza dei seggi non corrisponde analoga percentuale di voti.

In secondo luogo, il collegamento tra i due profili è molto evidente ogniqualvolta si è scelto di prevedere una procedura derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 138 per raggiungere l'obiettivo di un largo cambiamento delle regole costituzionali, come è stato il caso, in forme diverse, dei procedimenti relativi alla Commissione Bozzi negli anni Ottanta e, negli anni Novanta, a quella De Mita-Iotti, al Comitato Speroni, alla Commissione D'Alema e come si riscontra oggi, parzialmente, nel d.d.l. AS 813, sull'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. Una scelta che peraltro non pare abbia portato fortuna alle riforme costituzionali, tanto più se si osserva che, per contro e nello stesso arco temporale, con le procedure dell'articolo 138 sono state fatte revisioni costituzionali anche importanti, dal semestre bianco alla disciplina dei reati ministeriali, dai procedimenti di concessione di amnistia e indulto alla forma di governo regionale e all'autonomia statutaria, dal voto degli italiani all'estero al nuovo Titolo V, alla parità tra i sessi, al pareggio di bilancio, al divieto assoluto della pena di morte e così via.

3. Alla luce di quanto osservato va valutato il d.d.l. governativo AS 813 che, oltre a istituire un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali formato da egual numero di deputati e senatori tratti dalle due commissioni affari costituzionali e ad assegnare tempi e modalità del relativo procedimento all'asserito fine di accelerarne il percorso, prevede la possibilità di richiesta del referendum costituzionale anche ove si raggiunga la maggioranza dei due terzi nella seconda votazione in entrambe le Camere. Nonostante parte della dottrina costituzionalistica ne abbia anche con forza sottolineato i profili di illegittimità costituzionale, non credo si possa aderire a tale orientamento, posto che la particolare resistenza del procedimento previsto dall'art. 138 a modifiche e deroghe fatte anche seguendone correttamente la procedura di revisione va riferita all'esigenza di non compromettere le garanzie di rigidità costituzionale, per cui sarebbero ammissibili modifiche e deroghe, purché non restringano il senso e il nucleo della garanzia costituzionale. Ora, anche grazie alla posizione che noi abbiamo assunto nel momento in cui veniva elaborata la mozione parlamentare che ha dato il via a questo nuovo processo riformatore,

il d.d.l. costituzionale che di quella mozione è attuazione sta sostanzialmente nel solco dell'articolo 138, soprattutto se interpretato nel senso di incoraggiare l'approvazione di una pluralità coordinata di disegni di legge costituzionale e non di un solo provvedimento *omnibus* eterogeneo e problematico. Anche nella discussione parlamentare sulla mozione abbiamo del resto sottolineato, sia alla Camera sia al Senato, che la garanzia della rigidità costituzionale non è mai e non deve essere mai in contrasto con il principio di efficienza. Ecco perché è opportuno il mantenimento della caratteristica non plebiscitaria e pilotata di tale votazione popolare, che esprime uno dei nuclei forti del modello di revisione previsto dall'art. 138, dove essa ha carattere oppositivo e non meramente confermativo. La previsione della sua facoltà anche nell'ipotesi di approvazione con la maggioranza qualificata dei due terzi concorre a rafforzare il principio di rigidità costituzionale in senso tecnico, rientrando secondo la Corte costituzionale nei principi supremi della forma di Stato, e come tale insuscettibile di revisione costituzionale.

Piuttosto le perplessità sul d.d.l. governativo attualmente all'esame del Senato sono di altro tipo, a cavallo tra metodo e merito. Come ho avuto modo di segnalare ai colleghi senatori, vi sono almeno due profili di criticità.

Il primo è l'improprietà del riferimento alla "forma di Stato" (già evidenziata da noi con riferimento al testo della mozione, e in passato oggetto di analoghe critiche a proposito di precedenti tentativi di riforme) in quanto tale nozione, per comune convenzione scientifica, attiene alle relazioni tra governanti e governati, cioè al regime delle libertà e dei diritti-doveri, per cui, ad esempio, la forma di Stato britannica è uguale o almeno quasi uguale a quella italiana o a quella francese o tedesca, tutte annoverabili sotto la categoria delle forme di Stato liberaldemocratiche). Fu Mortati, meglio di altri, a fornire il lessico su questo punto, per indicare la divisione del potere tra i livelli territoriali (Stato unitario, regionale, federale, e così via), suggerendo, proprio per non confondere le due nozioni, di parlare di "tipo di Stato". Al fine di evitare confusioni, credo sarebbe opportuno specificare l'ambito materiale della riforma, cioè "i poteri e le funzioni dei diversi enti di cui all'articolo 114 della Costituzione e le relazioni tra i medesimi"; sul punto sarebbe utile riprendere il testo del d.d.l. costituzionale approvato a fine 2013 dal Governo Monti e già ripresentato al Senato da alcuni colleghi.

Il secondo e più serio profilo di criticità attiene alla clausola che impedisce, nelle more della revisione costituzionale (i cui tempi, ai sensi del medesimo disegno di legge costituzionale, sono necessariamente lunghi, anche se parzialmente riaccurciati rispetto a quelli previsti nell'art. 138), di poter intervenire con legge ordinaria in materia di assetto delle province e dei comuni, nonché di modificare (eventualmente in via transitoria) la legge elettorale vigente per le Camere. Di qui un emendamento volto a escludere dalla devoluzione obbligatoria al procedimento speciale di revisione costituzionale sia i "progetti di legge ordinaria in materia di riorganizzazione degli enti locali territoriali", sia quelli concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, "volti a modificare transitoriamente la legislazione vigente per quanto attiene alla soglia di accesso al premio di maggioranza e al relativo computo, nonché alla valorizzazione del rapporto tra eletto ed elettore." La soluzione configurata nel d.d.l. di rinviare l'approvazione di una nuova legge elettorale a un momento successivo all'elaborazione e approvazione dei testi di revisione costituzionale sembra fondata, da quel che si capisce, su un equivoco, cioè la cosiddetta "coerenza" tra la revisione costituzionale della forma di governo e la legge elettorale (equivoco nel quale, anche in buona fede, molti stanno cadendo). Ora, è ammesso comunemente che al rendimento di una determinata legge elettorale non sia estraneo l'assetto della rappresentanza politica, in particolare l'esistenza di una o di due camere e il tipo di bicameralismo prescelto, ed è

altrettanto esatto sostenere che la legge elettorale influenzi il funzionamento del sistema politico e dunque della forma di governo, come del resto abbiamo avuto modo di sperimentare nel nostro Paese avendo avuto la medesima forma di governo disegnata dal Costituente con ben tre diverse leggi elettorali, mentre non è esatto sostenere che, data una certa forma di governo, ne consegua la scelta di questa o quella formula elettorale. Persino rispetto a una forma di governo così peculiare come quella della Quinta Repubblica francese è possibile ipotizzare una scissione tra la forma di Governo e la legge elettorale. Mi viene in mente l'audizione che la Commissione D'Alema nel marzo 1997 ebbe con il professor Giovanni Sartori il quale, incalzato dall'allora senatore Leopoldo Elia, ebbe ad ammettere (e lo ha confermato qualche giorno fa) l'autonomia della scelta del sistema elettorale rispetto a quella sulla forma di governo, dicendo che sì, era vero, "le gambe stanno nel sistema elettorale, lì bisogna partire". Sotto il profilo strettamente politico, la presentazione di tali emendamenti ci pone in coerenza con quanto abbiamo ripetuto in campagna elettorale (che cioè la modifica della legge elettorale vigente dovesse essere la priorità) per noi non era una promessa da marinaio e credo pertanto che noi dovremmo insistere su questo punto e qualificarci su di esso. Se obiettivo centrale di ogni riforma delle istituzioni deve essere il rafforzamento della sintonia tra cittadini e istituzioni, la trasparenza, la legittimità e il rendimento della legge elettorale per Camera e Senato costituiscono la prima, vera priorità dei riformatori autentici.

4. Accanto a questa insistenza preliminare sulla legge elettorale l'agenda parlamentare ci presenta un'altra urgenza, a questa strettamente apparentata, quella relativa al finanziamento dei partiti e alla connessione tra la riforma di questo e l'introduzione di ulteriori disposizioni sulle caratteristiche dei medesimi e sulla loro organizzazione interna. I nodi centrali mi sembrano due: da un lato, la coerenza con il sistema costituzionale e la funzionalità del sistema "privatistico" di finanziamento che dovrebbe sostituire il sistema attuale, dall'altro le condizioni e i requisiti cui i partiti devono sottostare per poter accedere a tale finanziamento e agli altri benefici. Dico subito che proprio la scelta di incentrare sul ruolo dei cittadini (regime fiscale agevolato e facoltà di destinare ai partiti il due per mille della propria imposta sul reddito) rende a mio parere meno problematica la connessione tra l'accesso al finanziamento e la previsione di requisiti minimi idonei a garantire che i partiti, strumenti attraverso i quali i cittadini concorrono a determinare con metodo democratico la politica nazionale, rispettino alcune esigenze basilari di quel metodo anche al loro interno e nei rapporti tra vertici e base degli associati. La maggior parte delle proposte presentate, compresa quella governativa, svolge e rende effettiva l'attuale previsione legislativa contenuta nella legge n. 96 del 2012, secondo cui "lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti". Sotto questo profilo, e con riserva di approfondire questo o quel requisito, l'impostazione risulta coerente con il sistema costituzionale.

5. In stretta continuità con quanto sin qui sostenuto il successivo tema dell'agenda delle revisioni costituzionali è logicamente quello del bicameralismo.

Sul punto registriamo una convergenza apparente di intendimenti e, in parte, anche di proposte. Almeno a partire dalla VIII^a legislatura, la quasi totalità delle proposte organiche di revisione costituzionale discusse in Parlamento ha preso in considerazione il superamento del bicameralismo paritario, prevedendo ora la limitazione del rapporto di fiducia alla sola Camera dei deputati, ora l'accentuazione della funzione di rappresentanza territoriale della seconda camera (con differenze significative quanto alla sua investitura elettiva, se diretta o indiretta). Quanto al nodo della differenziazione relativa al procedimento legislativo, mi sembra interessante ed

equilibrato l'approccio elaborato nella XV^a legislatura, attraverso la previsione di una pluralità di procedimenti ("bicamerale paritario", relativo a materie e atti ritenuti di fondamentale rilievo nazionale; "a prevalenza Camera", con facoltà del Senato di intervenire sul testo approvato ma con il *dernier mot* alla Camera; "a prima lettura Senato", in tema di legislazione concorrente, con facoltà per la Camera di discostarsi dal testo approvato in Senato deliberando a maggioranza assoluta). Si tratta, tecnicamente, non solo di procedimenti che riescono a prevenire situazioni di "blocco" decisionale, ma che evitano di "mortificare" il ruolo della seconda camera.

Il nodo più delicato mi sembra quello del procedimento di elezione. Qui l'osservazione delle differenti soluzioni adottate dagli ordinamenti che hanno accentuato la funzione di rappresentanza territoriale della seconda camera mostra che l'effetto di rappresentanza territoriale può riguardare gli interessi delle entità territoriali (intese come organizzazioni di potere esponenziali di una determinata comunità territoriale) ovvero più immediatamente gli interessi della comunità territoriale. Se il primo effetto è maggiormente conseguibile mediante l'elezione indiretta della seconda camera, il secondo, che può perseguirsi solo mediante l'elezione diretta, è meno facile da raggiungersi: non solo perché esso dipenderà dal maggiore o minore senso di identità e di coesione della comunità territoriale, tale ad esempio da generare la comparsa di partiti territoriali, ma anche perché le regole elettorali dovrebbero in questi casi favorire almeno un più immediato rapporto personale tra eletti ed elettori, al fine di ridurre il peso che in genere le divisioni del sistema politico nazionale hanno nella scelta dell'elettore in ordine a qualunque tornata elettorale. A tal proposito, se vanno segnalati alcuni studi che hanno preso atto della scarsa capacità di rappresentanza territoriale di alcune seconde camere (Senato statunitense, Senato spagnolo) rispetto ad altre (*Bundesrat* tedesco), va comunque tenuto ben presente che, su questi temi più ancora che su altri profili dell'organizzazione costituzionale, conta molto la tradizione del singolo ordinamento e il suo contesto politico-culturale: quindi la domanda cruciale per noi va nel senso della sostenibilità politica e del rendimento di una seconda camera non elettiva, in presenza di una storia costituzionale che ha (a differenza, ad esempio, di quanto verificatosi nell'esperienza francese) largamente depotenziato tutti gli enti e organismi di secondo grado.

6. L'enfasi che la discussione attuale porta sulla forma di governo sembra essere strettamente proporzionale alla scarsa attendibilità delle narrazioni concernenti questo o quel sistema istituzionale. Personalmente, al di là delle preferenze personali, credo che vada fatta una preliminare operazione-verità (di cui la scheda distribuita vuol costituire un primo abbozzo), relativamente ad almeno due profili fondamentali. Il primo profilo, di metodo, consiste nell'aver chiaro che una cosa sono le regole costituzionali "formali" di un sistema, altro il suo "esprit", altro ancora il contesto e l'applicazione pratica. A certe condizioni, le prime possono essere "tradotte", il secondo e il terzo no. C'è poi un altro profilo, che consiste nella nostra capacità di andare oltre la descrizione ricevuta, facendo attenzione al rendimento reale di ciascun sistema.

Così, a proposito del sistema neo-parlamentare nella variante del cosiddetto "cancellierato", la ricostruzione del modello a due partiti e mezzo, chiave di volta del rendimento del sistema tedesco nelle ricostruzioni sino a un decennio fa, va oggi aggiornata: prendendo atto che le performance di quel sistema vanno riferite a circostanze e fatti che superano la specificità della legge elettorale e le regole costituzionali sulla forma di governo.

Del resto, quando, nel 1946, Charles de Gaulle delineò le linee di quella che, dodici anni dopo, sarebbe diventata la V^a Repubblica, richiamò una risposta del saggio Solone ai suoi concittadini

che gli chiedevano quale fosse la migliore costituzione: "Ditemi prima di tutto per quale popolo e a quale epoca". De Gaulle riscontrava nella carenza di autorità dello Stato, soppiantato dal regime esclusivo dei partiti, il difetto da superare e proponeva di risolverlo attraverso il rafforzamento del potere personale di un soggetto che incarnasse la perduta autorità dello Stato e che avesse la legittimazione della Francia profonda, caratterizzata da un forte spirito nazionale e dalla preoccupazione che l'asserita debolezza delle istituzioni della IV^a Repubblica avrebbe indotto conseguenze negative su quell'intreccio tra politica estera e politica interna che era la questione algerina. Per la verità, la IV^a Repubblica non aveva dato risultati negativi quanto a rendimento economico-sociale e a capacità di funzionamento della macchina amministrativa, ma il problema di fondo dell'epoca era risolvibile non tanto da una forma di governo, quanto da un uomo di cui appunto la Francia profonda (ben rappresentata dall'ampio collegio elettorale di secondo grado cui il testo originario della costituzione del 1958 affidava l'elezione del presidente) si fidasse e che pertanto potesse farle superare il rischio di guerra civile e chiudere, anche se in una direzione diversa da quella proclamata, la partita della cosiddetta Algeria francese. Il marchio impresso da de Gaulle alle istituzioni e la forzatura costituzionale del referendum sull'elezione diretta ("Dovete scegliere tra me e loro", dove "loro" erano i partiti, tutti i partiti) avrebbero poi costruito un idealtipo, che Duverger pudicamente propose di chiamare semipresidenziale e che è ispirato da una logica di concentrazione del potere in capo all'Eliseo che, in regime di funzionamento ordinario, assomma i poteri del capo dello Stato dell'esperienza statunitense con quelli del primo ministro britannico. La cosiddetta coabitazione, oggi resa pressoché impossibile dopo la riforma del 2000 (cosiddetto quinquennato), per quanto gradita, stando ai sondaggi d'opinione, all'elettorato francese, non è mai riuscita a nascondere il suo vizio di origine, di essere cioè una situazione che al suo fondatore sarebbe parso come un vero e proprio *déravage* costituzionale. E se è vero che l'equilibrio costituzionale francese riposa, secondo ricostruzioni d'Oltralpe, sull'eterogenesi dei fini costituito dal contrappeso politico che, rispetto al presidente, fa capo a questo o quel personaggio grazie alla possibilità di un *abnorme*, anche se ridotto negli ultimi tempi, cumulo dei mandati, abbiamo le coordinate per una riflessione non partigiana, ma serena, su un sistema che è stato nel tempo o esageratamente mitizzato o esageratamente vilipeso.

Se poi guardiamo al Regno Unito, constatiamo che le ultime elezioni generali del 2010 hanno alimentato un intenso dibattito, che ha avuto scarso eco fuori dai confini britannici (fatta eccezione per gli Stati Uniti, dove la questione riguarda, pur in forma molto diversa, l'evoluzione di questo stesso sistema politico). Tale dibattito riguarda l'attuale natura del sistema politico inglese, il quale da un bipartitismo marcato (la cui fase più marcata va dagli anni Cinquanta ai Settanta) è lentamente transitato (tra gli anni Settanta e l'inizio del nuovo millennio) ad un sistema per il quale gli studiosi britannici ricercano da tempo una definizione alternativa a quella bipartitica (*two-party system*). Tra le diverse formule proposte (*multyparty system*, *latent moderate plural system*, *two-and-half-party system*, *two-party-plus*, *predominant-party-system*) è stata recentemente proposta quella di *alternating predominance system* (sistema a prevalenza alternata), il quale coglie bene il fatto che i due partiti maggiori sono ormai affiancati da un considerevole numero di partiti minori, tra i quali non vi è più soltanto (sebbene sia il più grande) quello liberale, che riescono ad ottenere una minoranza significativa di seggi in Parlamento. In queste condizioni la considerevole riduzione del consenso elettorale dei due partiti maggiori (la cui somma di voti è passata dal 95% degli anni Cinquanta al 65% delle ultime elezioni), combinata con il rafforzamento dei piccoli partiti territoriali e il miglioramento della strategia elettorale di quello liberale, fa sì che un sistema tanto selettivo quanto quello maggioritario-uninominale-*plurality* sia in grado sempre meno di assicurare maggioranze saldamente monopartitiche e, d'altro canto, aumenti sempre di più il suo connaturato effetto distorsivo. A questo proposito è significativo che

sia stata recentemente proposta la riforma del sistema elettorale, con l'introduzione del c.d. voto alternativo (vigente ad esempio in Australia, per l'elezione della Camera, e in Irlanda, per l'elezione del Presidente), ma che tale proposta sia stata largamente respinta da un referendum tenutosi nel maggio 2011.

Quale dunque la strada per innovare senza andare fuori pista o senza farsi depistare da informazioni parziali e talvolta troppo interessate?

Credo che potremmo, in questi mesi, lavorare su un congegno bene organizzato di regole su legge elettorale, finanziamento condizionato dei partiti, raccordo tra formazione delle decisioni europee e loro ricadute negli Stati Membri, bicameralismo funzionante e con uno sguardo ai territori e alle autonomie (non dimenticando di rivedere quel Titolo V non per deprimere le autonomie, ma per riaffermare l'art. 5), riduzione dei parlamentari "mirata" e coordinata con la riforma del bicameralismo, modifiche regolamentari volte a potenziare e non mortificare il Parlamento al tempo stesso rispettando le prerogative del "Governo in Parlamento" (anche superando l'afasia sorprendente di questi giorni a fronte di infantili ricostruzioni giornalistiche del cosiddetto rendimento del Parlamento ...), sfiducia costruttiva.

Così, le riforme italiane saranno dentro l'*esprit* della Costituzione, per il popolo italiano, per la nostra epoca.

E Solone, ancora una volta, avrà avuto ragione.